

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX ALLIEVI SCUOLA MILITARE TEULIÉ



## TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

### **art. 1 - Costituzione.**

Dal 14 dicembre 1966, con atto notaio Visentini, è costituita l'Associazione Nazionale ex Allievi della Scuola Militare di Milano, oggi Teulie.

### **art. 2 - Sede.**

L'Associazione ha sede in Milano, presso la Scuola Militare Teulie, corso Italia 58.

### **art. 3 - Apoliticità dell'Associazione.**

L'associazione è apolitica e apartitica ed ha per unica fede l'amore per la Patria.

### **art. 4 - Scopi.**

L'Associazione si propone di:

- a) tenere vivi gli ideali e le tradizioni della Scuola Militare Teulie, facendone riconoscere l'alto valore formativo per l'inserimento degli Allievi nella società, in qualità di militari o di civili;
- b) raccogliere cimeli e pubblicazioni che a tali tradizioni si riferiscono;
- c) promuovere riunioni tra i soci, sia a livello nazionale che periferico, per rinsaldare lo spirito di fratellanza e di cameratismo, nonché adottare iniziative che consentano di mantenere il contatto con gli allievi frequentatori, gli istruttori e i docenti in servizio.
- d) sollecitare ed attivare iniziative tendenti a favorire una diffusa ed adeguata conoscenza, nella società, delle finalità formative dell'Istituto;
- e) fornire assistenza morale e materiale, nel quadro delle finalità associative, ai soci che ne risultassero bisognosi;
- f) tenere vivi i contatti con le analoghe Associazioni delle Scuole Militari Nazionali.

### **art. 5 - Associati**

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) **Soci effettivi**: tutti gli ex allievi che abbiano frequentato la Scuola Militare di Milano (oggi Teulie) negli anni 1935-1943, gli ex allievi che non abbiano subito provvedimenti di espulsione per colpe, demeriti o indegnità e che abbiano conseguito il Diploma di Maturità Medio Superiore presso la Scuola Militare Teulie; gli ex Comandanti.
- b) **Soci aggregati**: gli Ufficiali, i Cappellani, i Docenti, i Maestri ed i Lettori che abbiano svolto la loro attività continuativa presso la Scuola per almeno un anno, previa apposita domanda.
- c) **Soci d'onore**: i genitori, le vedove, gli orfani e, in loro assenza, i fratelli e le sorelle di ex Allievi ed Allievi decorati di onorificenze al valore deceduti per cause di guerra o di servizio, nonché personalità che con la loro attività abbiano acquisito benemerite nei confronti della Scuola Militare Teulie. Sono altresì Soci d'Onore, di diritto, i Presidenti Onorari dell'Associazione.
- d) **Soci aderenti**: sono riconosciuti come Soci aderenti gli ex allievi che per motivi di forza maggiore o per dimissione volontaria abbiano lasciato la Scuola Militare Teulie prima del termine, i congiunti dei Soci deceduti, gli ex allievi della Scuola Militare di Roma e coloro che, pur essendo estranei alla Scuola, ne condividono gli ideali e desiderano partecipare alla vita dell'Associazione. Questi ultimi devono essere presentati da almeno due Soci effettivi.

La nomina dei Soci e l'assegnazione alle diverse categorie viene effettuata dal Consiglio Direttivo Nazionale, in base ai requisiti previsti ed alle domande pervenute.

Gli Allievi dell'ultimo anno della Scuola Militare vengono iscritti d'ufficio, salvo richiesta contraria, tra i soci effettivi dal momento in cui lasciano la Scuola stessa.

**art. 6 - Albo d'oro**

I Caduti in guerra, le Vittime del dovere, i Decorati di medaglia d'Oro al V.M., al V.C. ed al Valore della Forza Armata, i Decorati dell'Ordine Militare d'Italia o di Savoia che siano stati allievi della Scuola Militare di Milano (oggi Teuliè) sono iscritti d'ufficio nell'Albo d'oro dell'Associazione.

**art. 7 - Ammissione all'Associazione e quota sociale.**

Per essere ammessi gli aspiranti devono presentare domanda al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Segreteria, nella quale devono dichiarare di essere a conoscenza dello Statuto dell'Associazione impegnandosi a osservarne gli obblighi.

La quota annuale è stabilita dall'Assemblea e dev'essere versata entro il 30 aprile alla Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione determina invece la parte della quota necessaria all'attività di ciascuna Delegazione regionale già operante.

Il socio che si rende ingiustificatamente moroso per due anni, malgrado l'invito a regolarizzare la sua posizione, potrà essere radiato dall'Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo.

Sono esentati dal pagamento della quota sociale:

- a) i Soci d'onore;
- b) i Soci viventi iscritti nell'Albo d'Oro.

**art. 8 - Esclusione o non ammissione all'Associazione**

In presenza di fatti o attività che possano configurare la inopportunità che uno o più soci continuino a far parte dell'Associazione, il Consiglio Direttivo contesta il fatto agli interessati, li deferisce al Collegio dei Probiviri e ne determina, se necessario, la sospensione in attesa della conclusione degli accertamenti da parte dei probiviri stessi; a inchiesta conclusa propone all'Assemblea la decisione definitiva. Qualora i motivi dell'esclusione venissero a cessare gli interessati potranno essere riammessi.

Come pure in presenza di fatti o attività che possano configurare la inopportunità di accogliere la domanda di ammissione all'Associazione, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione agli interessati.

**art. 9 - Recapito.**

I soci devono comunicare all'atto della loro iscrizione all'Associazione i loro recapiti (indirizzo di residenza, indirizzo di domicilio, contatti telefonici, indirizzo di posta elettronica, facsimile e quant'altro possa essere utile per permettere all'Associazione di effettuare le dovute comunicazioni) e, successivamente e inderogabilmente, ogni eventuale cambiamento dello stesso. In difetto di che dopo il secondo sollecito inevaso si provvederà alla radiazione.

**art. 10 - Doveri degli associati.**

Gli iscritti all'Associazione hanno il dovere di osservare tutte le norme del presente Statuto nonché quelle delle eventuali disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e di versare le quote annuali dovute.

## TITOLO II ORGANIZZAZIONE

**art. 11 - Assemblea nazionale.**

L'assemblea nazionale è formata da tutti i Soci effettivi dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali alla data fissata per la riunione. Gli iscritti vi partecipano personalmente o a mezzo delega. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

All'Assemblea potranno accedere, senza diritto di voto, i Soci appartenenti alle altre categorie.

**art. 12 - Disposizioni concernenti l'Assemblea nazionale.**

L'Assemblea nazionale dell'Associazione è convocata nella Sede dell'Associazione dal Consiglio Direttivo:

- a) in via ordinaria, almeno una volta ogni due anni;
- b) in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario, ovvero ne facciano motivata richiesta almeno 1/3 dei Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali con istanza individualmente sottoscritta, nella quale devono essere indicate le motivazioni.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dai Soci effettivi presenti ; il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- l'approvazione della relazione presentata dal Presidente;
  - l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
  - ratifica del conferimento della qualifica di Socio d'Onore a Personalità particolarmente benemerite deliberato dal Consiglio Direttivo;
  - il conferimento del titolo di "Presidente Onorario";
  - determinazione dell'ammontare delle quote associative;
- ed inoltre procede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Nazionale, in seduta straordinaria, delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto.

Nella convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere sempre fissata sia la prima che la seconda convocazione.

La prima convocazione è valida soltanto se sia fisicamente presente la metà più uno degli associati; la seconda convocazione - che deve essere fissata nello stesso luogo della prima e non oltre il giorno successivo a questa - è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

**art. 13 - Modalità di convocazione dell'Assemblea nazionale**

L'Assemblea viene convocata con comunicazione via posta elettronica o facsimile, alternativamente con lettera spedita a mezzo posta ordinaria all'ultimo indirizzo comunicato dal Socio, almeno 15 giorni prima della data fissata, e con avviso affisso nella Sede centrale e pubblicato sul sito internet [www.teuliex.it](http://www.teuliex.it). L'avviso deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea.

La verifica dei poteri è demandata dal Presidente dell'Associazione a tre componenti del C.D. designati in precedenza, che inizieranno i loro lavori almeno un'ora prima di quella fissata per la prima convocazione.

Il Presidente sarà coadiuvato dal Collegio dei Probiviri dal quale saranno tratti gli scrutatori.

Gli scrutatori possono sempre richiedere ai votanti la prova della loro identità.

**art. 14 - Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sono valide quando siano state adottate con l'approvazione della metà più uno degli associati presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni si svolgono normalmente per "alzata di mano". La votazione per "appello nominale" ovvero per "scrutinio segreto" è ammessa se la relativa richiesta è approvata da 1/5 dei partecipanti all'Assemblea.

Le nomine del Consiglio avvengono sempre per mezzo di apposita scheda elettorale.

Il verbale di ogni Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Associazione, deve essere depositato presso la Segreteria entro i successivi 10 giorni.

I soci hanno diritto di prendere visione, in qualsiasi momento, dei verbali depositati.

La validità di un'Assemblea generale non può essere infirmata dopo il termine delle operazioni assembleari.

Gli associati presenti che intendono proporre reclamo hanno l'obbligo di formulare riserva scritta a verbale prima della chiusura dell'Assemblea; in difetto il reclamo non può essere preso in esame.

#### **art. 15 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri compreso tra 9 e 13 unità eletti tra i soci effettivi, a seconda delle decisioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri elettivi il Presidente, due Vice-Presidenti, di cui uno Vicario, il Segretario, il Tesoriere e l'Addetto alle Pubbliche Relazioni.

Verificandosi vacanza nella Presidenza, il C.D. nomina nel suo ambito il nuovo Presidente.

Ove invece la vacanza si verifichi tra i componenti, devono essere assunti alla carica, per cooptazione e nell'ordine, i soci non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Tale norma non si applica ove risulti dimissionaria la maggioranza dei consiglieri.

In tale ipotesi, il C.D. provvede ad indire l'elezione delle nuove cariche sociali nei successivi 60 giorni e resta in carica solo per gli affari di ordinaria amministrazione.

Partecipano ai lavori del Consiglio, con parere consultivo, i Presidenti onorari ed il Comandante della Scuola Militare Teuliè.

Partecipano, in qualità di uditori, due ex Allievi scelti dai compagni di Corso, per ognuno degli ultimi tre Corsi usciti dalla Scuola.

Partecipano altresì, se convocati dal Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Delegati Regionali.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

Ogni Consigliere (ad esclusione del Presidente) può essere portatore di un massimo di 2 deleghe

Il Consiglio Direttivo adotta le sue deliberazioni a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Le deliberazioni vengono verbalizzate in apposito dossier (anche elettronico) e firmate dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Il Consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decade dalla carica ed è sostituito, mediante cooptazione del candidato che, nell'ordine, segue gli eletti.

Le riunioni del Consiglio si tengono di massima una volta ogni tre mesi durante l'anno scolastico e, comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta la metà più uno dei Consiglieri, motivandone le ragioni e presentando l'Ordine del Giorno da discutere.

Il Consiglio direttivo:

-convoca l'Assemblea Nazionale dei soci;

-nomina la Commissione elettorale;

- nomina, se lo ritiene opportuno, un **Comitato Esecutivo**, costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri, al quale vengono delegate le attività di gestione ordinaria dell'Associazione e che, ad ogni modo, non richiedano l'impiego di risorse finanziarie eccedenti i 1.000 € e non superino, in maniera cumulata, i 3.000 € annui.

-approva la relazione del Presidente in vista dell'Assemblea Nazionale;

-approva la relazione finanziaria ed il rendiconto contabile presentati dal Tesoriere e sottoscritti dai Revisori dei conti;

-stabilisce le modalità di pagamento delle quote associative;

-attua le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;

-cura l'organizzazione e lo sviluppo dell'Associazione e ne tutela il prestigio;

-coordina l'attività delle Delegazioni Regionali onde assicurare che la stessa sia conforme allo spirito dell'Associazione e che si svolga nel rispetto dello Statuto ed in aderenza ai principi generali in esso contenuti;

-formula il programma annuale delle manifestazioni sociali;

-decide sulle domande di ammissione all'Associazione;

-decide sull'esclusione dei soci e sulla eventuale riammissione;

-delibera l'iscrizione nell'Albo d'onore degli aventi diritto;

-decide su eventuali vertenze;

-delega a singoli soci o a Commissioni di lavoro compiti specifici, con obbligo di rendiconto;

-cura i rapporti con la Scuola Militare Teuliè, con gli Allievi, con le Istituzioni Militari, con le altre Associazioni;

-organizza manifestazioni ufficiali in concomitanza delle ricorrenze della Scuola Militare Teuliè o dei singoli corsi di ex-allievi;

- cura iniziative sociali per la migliore reciproca conoscenza dei soci e per rafforzare la solidarietà e il cameratismo;
- amministra i beni dell'Associazione e provvede alla tenuta dei documenti contabili;
- tiene l'archivio di pubblicazioni e documenti (anche fotografici e video-televisivi) dell'Associazione e lo aggiorna;
- nomina i Rappresentanti regionali, dispone piani di assistenza, borse di studio e premi vari, redige e aggiorna i regolamenti sociali e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- revoca gli Organi collegiali locali per gravi inadempimenti o violazioni dello Statuto, nominando, se del caso un delegato pro tempore;
- nomina le Commissioni ritenute necessarie al funzionamento, alla propaganda ed alla disciplina di tutte le attività dell'Associazione, fissandone le attribuzioni e provvedendo al loro scioglimento nel caso di non regolare funzionamento;
- accetta donazioni e lasciti.

**art. 16 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, garantisce l'osservanza dello Statuto, svolge annualmente la relazione sulle attività svolte dall'Assemblea Nazionale.

Dà impulso, con il supporto del Segretario e degli altri Consiglieri, all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, ne guida, stimola e controlla l'attuazione, dà presenza dell'Associazione verso l'esterno e ne anima tutta l'attività.

**art. 17 - Il Vice-Presidente Vicario**

Il Vice Presidente Vicario collabora con il Presidente, sovrintende alle attività delegate dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, nonché quando questi gliene dia incarico, lo sostituisce.

**art. 18 - Il Segretario**

Il Segretario dell'Associazione:

- dirige il funzionamento della Segreteria;
- prepara le riunioni del Consiglio;
- verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive con il Presidente le delibere e vi dà esecuzione;
- cura l'elenco dei soci effettivi e dei soci aderenti;
- predispone i dati necessari per redigere la relazione annuale;
- coordina l'attività degli Organi sociali dell'Associazione;
- custodisce i registri degli atti dispositivi, quelli delle riunioni consiliari dei Revisori dei conti e dei Probiviri, i verbali delle operazioni elettorali.
- custodisce l'Albo d'Oro e tiene aggiornato il registro dei Soci d'Onore.

**art. 19 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dei beni dell'Associazione nonché provvede alla tenuta dei libri contabili.

Provvede alle operazioni di riscossione e pagamento da sottoporre alla firma del Presidente, alla custodia dei fondi sociali e dei conti correnti bancari e postali sui quali ha la firma congiunta con il Presidente.

Redige la relazione ed il rendiconto annuale da sottoporre ai Revisori dei conti e da presentare successivamente all'Assemblea.

Sollecita le Delegazioni periferiche alla riscossione delle quote non versate ed al loro trasferimento alla sede.

**art. 20 - L'addetto alle Pubbliche Relazioni**

L'Addetto alle P.R. sovrintende a tutte le operazioni inerenti il cerimoniale.

In particolare tiene aggiornati gli elenchi degli enti, delle Associazioni, delle Personalità che hanno o potrebbero avere rapporti con l'Associazione.

Cura la preparazione, anche in collegamento con il Comando della Scuola Militare Teuliè o con gli Enti militari e civili interessati, delle manifestazioni pubbliche organizzate dall'Associazione o alle quali essa partecipa.

Tiene i rapporti con la Stampa.

**art. 21 - I Probiviri**

I Probiviri costituiscono un Collegio composto da 5 membri che deliberano a maggioranza assoluta dei voti. Le decisioni sono valide se adottate con la presenza di almeno 3 membri; in tal caso le decisioni devono essere prese all'unanimità. Non sono comunque, ed in ogni caso, ammesse astensioni dal voto.

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

Il Collegio dei Probiviri esamina i ricorsi avverso la non ammissione, la sospensione e l'esclusione dall'Associazione e ne comunica il risultato al Consiglio Direttivo.

Decide inoltre sulle vertenze insorte tra i Soci ovvero tra questi e gli Organi sociali.

Il potere di escludere un socio comprende anche quello di adottare provvedimenti meno gravi che attengano al rapporto tra il socio e l'Associazione.

I Probiviri devono ascoltare gli interessati che possono presentare documenti, memorie e possono farsi rappresentare.

Le decisioni devono essere trascritte su un apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario del Collegio. Una copia delle deliberazioni deve essere comunicata alla Presidenza dell'Associazione ed agli interessati entro i dieci giorni successivi.

**art. 22 - I Revisori dei Conti**

La verifica degli atti contabili dell'Associazione è effettuata dal Collegio dei Probiviri, che per l'occasione svolgono la funzione di Revisori dei Conti.

**art. 23 - Organizzazione periferica**

L'Associazione ha Delegazioni Regionali su tutto il territorio nazionale.

Alle Delegazioni Regionali, che hanno sede nel capoluogo di Regione, appartengono i soci in ragione del proprio domicilio.

Le Delegazioni Regionali hanno anche la facoltà di regolare la propria attività nel rispetto delle norme e degli scopi del presente Statuto, nonché delle disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione determina, in funzione della consistenza dei soci o di altre esigenze, l'accorpamento di due o più Regioni in un'unica Delegazione Regionale.

Le Delegazioni rispondono in via autonoma ed esclusiva delle obbligazioni eventualmente contratte con i terzi.

Le delegazioni Regionali comunicano preventivamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione le iniziative che impegnino in manifestazioni pubbliche l'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo, con propria determinazione, indica modi e forme di esternazione della vita associativa locale.

Le Delegazioni Regionali inviano al Consiglio Direttivo dell'Associazione una relazione sulla gestione annuale rendendo conto specificatamente delle attività o delle manifestazioni autorizzate dal Consiglio Direttivo medesimo.

**art. 24 - Modalità per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri**

L'organizzazione delle elezioni è demandata al Consiglio Direttivo. Il controllo delle operazioni di voto e lo scrutinio delle schede sono devoluti al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo - nel formulare l'avviso di convocazione dell'Assemblea indetta per l'elezione delle cariche sociali - deve portare a conoscenza dei soci il termine entro il quale coloro che intendono esprimere il voto per corrispondenza devono darne comunicazione alla Segreteria.

Dovranno peraltro essere adottate le seguenti norme:

- a) l'annuncio delle elezioni deve essere dato ai soci con i mezzi che il Consiglio stabilirà, almeno due mesi prima della data stabilita;
- b) il Consiglio Direttivo può proporre una lista indicativa dei candidati alle cariche sociali senza che questa sia in alcun modo vincolante.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci effettivi dell'Associazione stessa.

c) la Segreteria provvede a spedire ai soci la scheda elettorale timbrata e firmata dal Segretario, avvertendo i votanti che questa dovrà pervenire alla stessa Segreteria in doppia busta raccomandata almeno due giorni prima della data fissata dall'Assemblea.

d) È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire – di volta in volta e previa indicazione nell'ordine del giorno relativo ad assemblee convocate per la nomina di cariche sociali – modalità ulteriori per la ricezione della scheda elettorale (a titolo esemplificativo e non esaustivo indicando il numero di facsimile ovvero l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione delle schede) che consentano in ogni caso l'identificazione del mittente e la verifica del contenuto e delle indicazioni di voto da parte del socio in essa contenute nonché una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

e) Ciascun socio designerà, tra gli iscritti all'Associazione, tredici candidati al Consiglio Direttivo e cinque candidati al Collegio dei Probiviri;

f) Il Segretario dell'Associazione prende nota dei plichi ricevuti in apposito dossier (anche elettronico), ne cura la scrupolosa conservazione e ne effettua la consegna al Presidente del Collegio dei Probiviri o, in mancanza di questo, al Segretario dei Probiviri un'ora prima dell'apertura della seduta dell'Assemblea. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, o il Segretario - previo insediamento della Commissione per la vigilanza delle operazioni elettorali composta da tre componenti del Collegio dei Probiviri da lui stesso designata, e che assolverà al suo compito sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea al quale riferisce sulla regolarità delle operazioni stesse prima della chiusura dell'Assemblea - curerà la regolarità delle operazioni, compilerà il verbale indicando il numero delle schede ricevute che consegnerà al Presidente dell'Assemblea. Questi estrarrà la scheda dalla busta (ovvero se spedita a mezzo telefax o posta elettronica si occuperà della stampa della medesima) e la imbussolerà personalmente nell'urna elettorale in presenza dei soci intervenuti.

La proclamazione degli eletti è subordinata alla loro accettazione che deve pervenire entro 10 giorni dalla data di comunicazione, a mezzo di raccomandata. In caso di mancata accettazione, o di risposta, saranno proclamati eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

Decorso i termini previsti dalle norme statutarie il Presidente dell'Assemblea proclamerà gli eletti facendolo constare da apposito verbale.

Le norme preindicate, in quanto applicabili, hanno effetto anche per le Sezioni periferiche.

**art. 25 - Durata della carica dei Consiglieri.** I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni; essi sono rieleggibili.

Tutte le cariche decadono il 31 dicembre dell'ultimo anno del quadriennio.

Ove non fosse possibile convocare in tempo utile l'Assemblea per il rinnovo delle cariche stesse, queste devono ritenersi confermate fino alla convocazione della prossima Assemblea.

Eventuali sostituzioni di cariche sociali, resesi vacanti, avverranno sulla base dell'ultima votazione.

### TITOLO III

#### PATRIMONIO E NORME FINANZIARIE

**art. 26 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote versate dai soci;
- dai contributi, donazioni, lasciti o da quanto altro possa pervenire all'Associazione a qualunque titolo;
- dai proventi delle attività varie, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- dalle rendite del Fondo sociale.

**art. 27 - Attuazione e modifiche dello Statuto**

Il Consiglio Direttivo con proprie determinazioni disciplina le modalità di attuazione dello Statuto.

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Assemblea Nazionale, a maggioranza dei presenti, se questi rappresentano almeno il 10% dei soci.

**art. 28 - Esercizio sociale**

Ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

TITOLO IV

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE IN CASO DI  
SCIoglimento

**art. 29 - Scioglimento dell'Associazione o delle sedi periferiche**

In caso di scioglimento delle singole Delegazioni regionali il Consiglio Direttivo delibera circa l'utilizzazione del Patrimonio eventualmente esistente.

L'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione dovrà essere posta all'O.d.G. dell'Assemblea e dovrà riportare il voto del 50% più uno degli iscritti in regola con i pagamenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale al momento esistente, devolvendolo preferibilmente in opere di beneficenza, a favore dei soci indigenti e loro familiari, oppure trasferendo mobili ed immobili alla Scuola o ad altro Ente che ne garantisca la conservazione.

NORME DI CARATTERE GENERALE

**art. 30** - Le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito.

**art. 31** - Riunioni a carattere ufficiale tra ex allievi devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, al quale devono essere inviati per l'approvazione il programma e le modalità della manifestazione.

Il C.D. comunica la decisione adottata. La delibera ha carattere vincolante.

**art. 32** - Gli associati che intendono sollecitare l'attività assistenziale prevista dall'art. 4, lettera e), devono presentare domanda al C.D. fornendo tutte le opportune indicazioni. Il C.D. espleta, se del caso, l'istruttoria, adotta le deliberazioni, stabilendo, ove ne ravvisi l'opportunità, che queste abbiano carattere riservato. L'istruttoria può essere devoluta, per delega del C.D., alla Presidenza dell'Associazione.

**art. 33** - Gli atti ufficiali dell'Associazione, quando prescritto, sono pubblicati sul sito internet [www.teuliex.com](http://www.teuliex.com) o sul "Notiziario dell'Associazione". Inoltre, tutte le comunicazioni pubblicate sul sito internet ([www.teuliex.com](http://www.teuliex.com)) o inviate via e-mail ai soci hanno a tutti gli effetti valore di comunicazione ufficiale..

**art. 34** - Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Dalla stessa data si intendono abrogati lo Statuto ed il Regolamento del febbraio 2002 attualmente in vigore.